



Piano paesaggistico regionale

Ricognizione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs
22 gennaio 2004, n. 42, art.142, lettera c)

Metodologie e criteri di perimetrazione

Relazione preliminare



SOMMARIO

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI	5
1.1. <i>Definizioni e criteri</i>	6
1.2. <i>Irrilevanza ai fini paesaggistici</i>	8
2. METODOLOGIA DI ACQUISIZIONE	9
2.1. <i>Ricognizione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua vincolati</i>	9
2.2. <i>Delimitazione dei corsi d'acqua</i>	10
2.3. <i>Perimetrazione dell'area di vincolo paesaggistico</i>	12
2.4. <i>Rappresentazione dei dati</i>	13

PREMESSA

Nell'ambito dell'elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico della Regione Friuli Venezia Giulia, sarà effettuata la ricognizione delle aree di cui al comma 1 c) dell' art. 142 del Dlgs 42/2004, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione.

Ambiti territoriali oggetto di vincolo sono *“i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”*.

Per la definizione e l'individuazione dei criteri da adottare per la determinazione di suddetto vincolo è d'obbligo fare riferimento alla nota sentenza n. 657 del 04/02/2002 del Consiglio di Stato, Sezione VI in base alla quale fiumi e torrenti sono soggetti a tutela paesistica di per sé stessi, e a prescindere dall'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche oltre che alla relazione finale stilata dal Ministero per i Beni e le attività culturali nel giugno 2011 ai fini del Progetto POAT MIBAC (OB.II. 4 del PON GAT FESR 2007-2013) dal titolo *“La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale”* di cui si riporta, in dettaglio, la parte inerente gli ambiti *“fiumi, torrenti, e corsi d'acqua”*.

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

L'art. 1 del testo unico introduce il concetto giuridico di acqua pubblica definendo pubbliche "tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse" (art. 1, comma 1).

Per ciascuna provincia, le acque pubbliche sono iscritte in elenchi "principali" redatti a cura del Ministero dei lavori pubblici, eventualmente modificati o integrati da elenchi "suppletivi", compilati e approvati con le stesse forme degli elenchi principali (art. 1, commi 2 e 3).

Legge 8 agosto 1985, n. 431 "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale"

L'art. 1-quater della legge 431/85 ha disposto che le regioni si dotassero di appositi elenchi, resi pubblici, in cui iscrivere i corsi d'acqua tra quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, da escludere in tutto o in parte dal vincolo per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, restando ferma la facoltà del Ministro per i beni culturali e ambientali di riconfermare con provvedimento motivato, il vincolo su tali corsi d'acqua.

Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"

La sua emanazione ha avviato un profondo processo di riorganizzazione istituzionale e industriale nell'assetto dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. L'art. 1 della legge 36/94 (legge Galli) definisce pubbliche "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo", le quali costituiscono una risorsa da salvaguardare e utilizzare secondo criteri di solidarietà. "Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici". In particolare l'attenzione del legislatore si è soffermata sull'acqua (bene primario della vita dell'uomo) quale "risorsa" da salvaguardare, sui rischi da inquinamento, sugli sprechi e sulla tutela dell'ambiente, in un quadro complessivo caratterizzato dalla natura di diritto fondamentale a mantenere integro il patrimonio ambientale.

Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche"

L'art. 1 del DPR 18 febbraio 1999; n. 238 stabilisce che "appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne", salve solo "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne".

L'art. 2, comma 2 dispone che "i provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche già efficaci alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 23 ottobre 2000 "Direttiva Quadro Acque"

La Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, applica la seguente definizione di "fiume": un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo.

Gli stati membri, in conformità a quanto stabilito nell'Allegato II della stessa Direttiva individuano l'ubicazione e il perimetro dei corpi idrici superficiali (naturali e artificiali) di un distretto idrografico ed effettuano di tutti una caratterizzazione in tipi, da effettuare in funzione di descrittori individuati nell'ambito di due metodi di classificazione: "Sistema A" o "Sistema B".

Nell'ambito delle attività del Gruppo di lavoro costituito dal MATTM per verificare sul territorio italiano l'applicabilità e l'idoneità dei due sistemi alternativi proposti dalla Direttiva, il Sistema A fu giudicato non soddisfacente per descrivere la varietà di situazioni presenti in Italia, orientandosi verso lo sviluppo di nuovi criteri metodologici in accordo con i parametri indicati dal "Sistema B".

I risultati ottenuti dal Gruppo di lavoro sono stati alla base dell'elaborazione del DM Ambiente 16 giugno 2008, n. 131, per le modifiche degli allegati 1 e 3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006/ n. 152

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha ripartito il territorio nazionale in 8 "distretti idrografici" prevedendo per ognuno di essi la redazione di un Piano di gestione, la cui competenza spetta alle Autorità di distretto idrografico. Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2009, n. 13 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), ha poi demandato l'adozione dei piani di gestione ai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto a cui si riferisce il piano.

L'Allegato VII della Direttiva Quadro Acque individua gli elementi che i piani di gestione devono comprendere specificando al punto 1.1 per le acque superficiali che essi debbano contenere la rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici.

DM Ambiente 16 giugno 2008 n. 131 "Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici"

In attuazione dell'art. 2 del presente decreto le Regioni sentite le Autorità di Bacino, devono: identificare definendone i tipi le acque superficiali appartenenti alle diverse categorie di fiumi, laghi, acque marino-costiere e acque di transizione, sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1, Sezione A: Metodologia per l'individuazione di tipi per le diverse categorie di acque superficiali; individuare i corpi idrici sulla base dei criteri riportati nell'Allegato 1, Sezione B "Criteri metodologici di individuazione dei corpi idrici superficiali".

Il punto A.1.2 dell'Allegato 1 Sezione A prevede che i fiumi siano classificati in tipi, sulla base di descrittori geografici, climatici e geologici, individuando delle limitazioni alla sua applicabilità, in funzione delle dimensioni del bacino idrografico (la tipizzazione si applica a tutti i fiumi che hanno un bacino idrografico ≥ 10 kmq e ai fiumi con bacini di superficie minore nel caso di ambienti di particolare rilevanza paesaggistico-naturalistica).

1.1. Definizioni e criteri

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 657 del 4 febbraio 2002, ha asserito che da una interpretazione letterale, logica e sistematica della formulazione dell'art. 1, lettera c, della legge 431/85, si evince *"che i fiumi e i torrenti sono soggetti a tutela paesistica di per sé stessi, e a prescindere dalla iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche. Solo per i corsi d'acqua diversi dai fiumi e dai torrenti la iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche ha efficacia costitutiva del vincolo paesaggistico"*.

L'art. 142, comma 1, lettera c, del Codice ripropone con formulazione identica l'art. 1, lettera c della legge 431/85 (introdotto dall'art. 82, comma 5, lettera c, del DPR 24 luglio 1977, n. 616).

Sono quindi sottoposti a vincolo paesaggistico tutti i fiumi e i torrenti in quanto tali e i corsi d'acqua pubblici, appartenenti al demanio dello Stato, ad eccezione di quelli "che la Regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero per i beni e le attività culturali (art. 142, comma 3, del Codice).

La suddetta sentenza (Consiglio di Stato n. 657/2002) si è soffermata sul significato delle parole "fiumi", "torrenti", e "corsi d'acqua", desumendolo "dal sistema normativa complessivo, in cui si inserisce la previsione in commento, e dal significato letterale delle parole utilizzate", fornendo una sola, plausibile spiegazione al fatto di aver previsto per i soli corsi d'acqua una autonoma previsione:

Sul piano strettamente letterale, il dato comune a fiumi, torrenti e corsi d'acqua, è di essere acque «fluente». Si può anche aggiungere che a rigore i «corsi d'acqua» sono un genere, in cui si collocano, quali specie, i fiumi e i torrenti. Dal significato proprio delle parole nella lingua italiana, si apprende, infatti, che: il «corso d'acqua» indica semplicemente «lo scorrere delle acque in movimento», ed è il «nome generico di fiumi, torrenti, etc.»; il «fiume» è un «corso d'acqua a corrente perenne»; mentre il «torrente» è un «corso d'acqua caratterizzato da notevoli variazioni di regime, con periodi in cui scorre gonfio e impetuoso ed altri in cui è quasi completamente secco».

Se, dunque, anche i fiumi e i torrenti sono corsi d'acqua, ci si deve interrogare sulla ragione di una loro autonoma previsione accanto ai corsi d'acqua: sarebbe stato sufficiente, da parte del legislatore, prevedere i soli corsi d'acqua, salvo poi ad optare per la necessità o meno della iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche.

La previsione autonoma assume allora una sola, plausibile spiegazione: si è pensato ai fiumi e ai torrenti come acque fluente di maggiore importanza, e ai corsi d'acqua come categoria residua le, comprensiva delle acque fluente di minore portata (p. es. ruscelli («piccolo corso d'acqua»), fiumicelli («piccolo fiume»), sorgenti («punto di affioramento di una falda d'acqua»), fiumare («corso d'acqua a carattere torrentizio»), etc.).

Con la nota del 27 ottobre 2010, n. 27308, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in risposta al quesito proposto dalla Regione Toscana, ha asserito che "come è noto la legge n. 36/1994 ha dichiarato la pubblicità di tutte le acque anche sotterranee".

Allo stato attuale, ai sensi dell'art. 1 del DPR 238/1999, "appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali", e conservano efficacia "i provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche già efficaci alla data di entrata in vigore del presente regolamento", restando "in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti".

Ciò premesso, per i corsi d'acqua (escludendo da questa categoria i fiumi e i torrenti) il vincolo sussiste quando si verifica il presupposto della loro natura pubblica, solo eventualmente accertata dall'iscrizione negli elenchi già efficaci alla data di entrata in vigore del DPR 238/1999, visto che come ha affermato la Corte di Cassazione Civile S.U. con la sentenza n. 1831 del 1996 "l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche ha natura meramente dichiarativa, mentre essenziale è la potenzialità del bene di essere ricondotto nell'ambito dei beni demaniali [...], e perciò la necessità di tutelarla" [l'acqua]. Possono quindi essere definiti corsi d'acqua pubblici tutte le entità riportate nel Catasto Terreni sotto la voce "acque pubbliche", che identificano gli alvei pubblici di fiumi, torrenti, corsi d'acqua, come particelle, con precise linee di confine che ne consentono l'esatta posizione e dimensione. Le basi dati catastali utilizzate per il riferimento cartografico sono quelle convertite dalla Regione nel Sistema di Riferimento Geodetico Nazionale ETRS89 a partire dai a partire dai file CFX originari prodotti dall'Agenzia delle Entrate.

La tutela va estesa ad entrambe le fasce laterali dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, per la lunghezza di 150 metri, calcolata con riferimento alla delimitazione effettiva del corso d'acqua:

- a partire dal ciglio di sponda, in presenza di alveo dotato di sponda naturale;
- a partire dal piede esterno dell'argine più esterno.

1.2. Irrilevanza ai fini paesaggistici

Il comma 3 dell'art. 142 stabilisce che:

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici, includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

(art. 142, comma 3, del Codice)

Le disposizioni del comma 3, innovative rispetto alla versione del Codice del 2006 in riferimento ai tempi entro cui poteva avvenire la cosiddetta "derubricazione", consentono alla Regione di dichiarare l'irrelevanza ai fini paesaggistici di un fiume, torrente o corso d'acqua comunicandolo al Ministero.

Per questo la comunicazione, che deve attuarsi con atto formale indirizzato alla competente Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici e alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, deve essere corredata da specifica cartografia illustrante i tratti "derubricati" e le rispettive puntuali motivazioni che hanno giustificato il mancato riconoscimento della rilevanza. Il Ministero può confermare, con provvedimento motivato, la rilevanza paesaggistica dei tratti derubricati.

Si rileva che con il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775 venivano definite le acque pubbliche con l'intento specifico di disciplinarne gli usi di pubblico interesse generale, prevedendo la loro iscrizione in elenchi suddivisi per provincia, successivamente approvati con appositi decreti dell'allora Ministero dei lavori pubblici. Detti elenchi avevano lo scopo di regolamentare ad altri fini il corso d'acqua pubblica indipendentemente dall'effettivo rilievo e valore paesaggistico degli stessi.

La Regione Friuli Venezia Giulia, con Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2011, n.1490, ad oggetto "D.lgs. 42/2004, art 142, comma 3 - approvazione dei criteri per la formazione degli elenchi dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici", ha adottato i criteri per procedere alla formazione degli elenchi dei corsi d'acqua ritenuti in tutto o in parte irrilevanti dal punto di vista paesaggistico. Al presente documento si unisce l'allegato alla citata delibera (All.1).

Successivamente è stata diramata a tutti i Comuni della regione una scheda di rilevamento utile alla ricognizione di tutti i corsi d'acqua e alla verifica della sussistenza o meno dei criteri sopra citati (All. 2 - Scheda di Ricognizione). Solo parte dei Comuni hanno effettuato il monitoraggio e solo per alcuni corsi d'acqua. Sulla base dell'attività di ricognizione dei Comuni, con Delibera 1359 del 18/07/2014 è stato approvato un primo elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici per le provincie di Pordenone e di Gorizia.

Per i corsi d'acqua che non sono stati oggetto di ricognizione da parte dei Comuni si procederà alla verifica delle eventuale irrilevanza ai fini paesaggistici sulla base dei medesimi criteri ed utilizzando la stessa scheda di ricognizione, procedendo contestualmente alle attività di ricognizione e delimitazione di cui all'art. 143, comma 1, lettera c., del D.lgs. 42/2004 strumentale alla formazione del Piano Paesaggistico Regionale.

2. METODOLOGIA DI ACQUISIZIONE

In base alle indicazioni riportate nella suddetta relazione finale stilata dal Ministero per i Beni e le attività culturali nel giugno 2011 ai fini del Progetto POAT MIBAC (OB.II. 4 del PON GAT FESR 2007-2013) dal titolo “La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale”, l'attività di ricognizione e informatizzazione, finalizzata all'identificazione e delimitazione delle aree, dovrà procedere secondo le seguenti fasi:

2.1. Ricognizione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua vincolati

Per ciò che riguarda l'individuazione del corso d'acqua si è partiti dalla denominazione e dalla descrizione riportata negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 1 dicembre 1933, n. 1775.

In attuazione al predetto Regione Decreto, sono stati approvati gli elenchi di seguito citati:

- Regio Decreto 09/12/1929 pubblicato in GU 11/06/1930, n.136;
- Regio Decreto 05/02/1923 pubblicato in GU 30/06/1923, n.153;
- Regio Decreto 25/06/1931, pubblicato in G.U. 18/09/1931, n. 216;
- Regio Decreto 06/06/1932, pubblicato su G.U. del 29/07/1932, n. 174;
- D.P.R. 11 ottobre 1982, pubblicato in G.U. 10 marzo 1983, n. 68.

Gli elenchi specificano per ciascun corso d'acqua identificato da un codice numerico, una denominazione, il tratto tutelato, l'eventuale sbocco e i Comuni interessati. Solo per una parte del territorio regionale è stato possibile reperire la cartografia storica, coerente e coeva con gli elenchi sopracitati, in scala 1:100.000.

Negli anni 1990, l'elenco è stato oggetto di una ricognizione ed il documento prodotto, (Quarta circolare esplicativa della Direzione regionale della pianificazione territoriale, contenente chiarimenti ed indirizzi applicativi della LR 52/1991), fornisce un elenco dei corsi d'acqua in formato tabellare che riporta la corrispondenza con il codice del Regio Decreto ed eventuali note relative a variazioni di percorso, denominazioni alternative o soppressione in seguito ad interventi di sistemazione idraulica avvenuti nel frattempo. Allegato al documento è presente lo Schema Indicativo dei corsi d'acqua vincolati stilato per tutto il territorio regionale su base cartografica in scala 1:50.000 ridisegnata a partire dai tipi dell'IGM – autorizzazione n° 3443 del 20/08/1991.

La Regione dispone di un censimento del reticolo idrografico che deriva dall'applicazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dagli standard imposti dal decreto ministeriale del 19 agosto 2003 e dall'applicazione delle linee guida INSPIRE. Il tema è disponibile sotto forma di banca dati georeferenziata, con data di ultimo aggiornamento 2010.

All'interno del sopracitato database georeferenziato, il numero identificativo del Regio Decreto è stato riportato ove ritenuto possibile, in uno dei campi attributo, denominato “CODICE_RD”.

Corsi d'acqua mancanti

Non è stato sempre possibile attribuire ad un corso d'acqua presente negli elenchi dei Regii Decreti, istitutivi del vincolo, un elemento del database. In tal senso si sono identificati 36 corsi d'acqua “mancanti”; per alcuni dei corsi d'acqua non presenti nel database georeferenziato l'esame delle carte storiche in varie scale (cartografia del Genio Civile – scala 1:100.000, Cartografia storica IGM 1930-40 scala 1:25.000, Mappe catastali storiche dei Comuni della Provincia di Udine - Anno 1843)

ha permesso l'individuazione sulla carta tecnica di un tracciato presumibilmente corrispondente a quello storico. Si riportano in allegato le relazioni relative ai 36 corsi d'acqua.

Fiumi o torrenti non iscritti negli elenchi

In attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 657/2002, oltre ad effettuare la ricognizione dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui sopra è necessario individuare anche quei corsi d'acqua che sono definiti fiumi o torrenti e che in quanto tali sono beni paesaggistici a prescindere dalla loro iscrizione negli elenchi stessi. La ricognizione è avvenuta prioritariamente esaminando la toponomastica riportata sulla Carta Tecnica Regionale edizione 1992 e confrontandola con il database georeferenziato. Qualora disponibile è stata consultata anche la cartografia IGM (Edizioni 1962-1970). Laddove le fonti disponibili identificano in maniera concorde il corso d'acqua come fiume o torrente non vi è dubbio circa la sua inclusione tra i beni paesaggistici. Dove invece le fonti sono discordanti s'intende procedere secondo la metodologia esplicitata nello schema seguente.



Figura 1: Schema di valutazione per l'inserimento di nuovi fiumi o torrenti tra i corsi d'acqua generatori di vincolo

2.2. Delimitazione dei corsi d'acqua

Analisi preliminare e criteri di definizione del tracciato.

La prima fase dell'analisi ha realizzato il confronto tra i corsi d'acqua presenti negli Elenchi delle Acque Pubbliche (R.D. 11 dicembre 1900, n.1775) e gli elementi del database georeferenziato con riferimento al loro numero identificativo. L'analisi ha evidenziato, a fronte di 822 oggetti vincolati:

- 786 corsi d'acqua, 3 dei quali, già presenti nell'elenco del Regio Decreto 05/02/1923 pubblicato in GU 30/06/1923, n.153, sono ripetuti nell'Allegato al Regio Decreto 25/06/1931, pubblicato in G.U. 18/09/1931, n. 216;
- 9 laghi;
- 27 sorgenti.

Contestualmente è stata operata una verifica preliminare circa la corrispondenza del tracciato di ciascun corso d'acqua presente nel database georeferenziato con quello estratto dalla CTR e la presenza di eventuali criticità. La verifica ha evidenziato un significativo scostamento del tracciato per la maggior parte dei corsi d'acqua. L'analisi ha permesso di definire alcuni criteri per la delimitazione delle aste fluviali.

Individuazione della sorgente.

Per molti dei corsi d'acqua presenti nel database la scelta del ramo fluviale che individua la sorgente risulta del tutto arbitraria. E' necessario quindi, nel caso di un corso d'acqua fortemente ramificato nel tratto iniziale, laddove non sia nota perché storicamente conosciuta una sorgente, individuare un criterio di scelta tra i possibili tracciati. Si è scelto di assumere come sorgente quella appartenente al ramo fluviale più lungo cartografato sulla CTR.

Criteri di classificazione dei corsi d'acqua lineari.

E' necessario definire i criteri che permettono di classificare un corso d'acqua tra quelli la cui dimensione dell'alveo alla scala 1:5000 è poco significativa. Per questi andrà individuata esclusivamente la linea di mezzeria che costituirà la linea generatrice del vincolo.

La CTRN individua alla scala 1:5000 due sottoclassi:

- 2L000FR – Fiume o corso d'acqua perenne con larghezza del letto rappresentabile, ovvero maggiore di 3m;
- 2L000FN – Fiume o corso d'acqua perenne con larghezza del letto non rappresentabile, ovvero minore di 3m.

In accordo con il MIBAC, si ritiene che questa classificazione possa venire correttamente utilizzata per i corsi d'acqua montani ad alveo naturale. Dunque per i corsi d'acqua naturali la cui dimensione dell'alveo è minore di 3m il tracciato verrà digitalizzato a partire dalla CTRN.

Per i corsi d'acqua artificiali, presenti soprattutto nel territorio di pianura, quali le Rogge, la CTRN 1:5000 individua due sottoclassi:

- 2L1A0CR – Riva di canale con larghezza del letto rappresentabile, ovvero maggiore di 2 m;
- 2L1A0CN – Canale con larghezza del letto non rappresentabile, ovvero minore di 2 m.

Si propone di utilizzare questa classificazione per distinguere i corsi d'acqua a rappresentazione lineare da quelli il cui alveo può essere rappresentato arealmente alla scala 1:5000. Per i corsi d'acqua artificiali con canale di larghezza inferiore ai 2 m si procederà alla ridigitalizzazione del tracciato sulla base della CTRN.

Delimitazione dell'alveo fluviale.

Limitatamente ai corsi d'acqua la cui dimensione dell'alveo non può essere considerata poco significativa, questa fase prevede di delimitare l'ambito areale occupato dal corso d'acqua a partire dal ciglio di sponda, in presenza di alveo dotato di sponda naturale, oppure a partire dal piede esterno dell'argine più esterno.

Per l'elaborazione saranno considerate le aree già digitalizzate e definite come "aree fluviali" ai sensi del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI)» di recente approvato con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di data 21 novembre 2013 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale Serie generale n. 97 di data 28.4.2014¹, effettuando un controllo in modo da identificare correttamente il piede dell'argine.

Note:

¹ In particolare il piano si compone, tra gli altri, dei seguenti elaborati:

- n. 39 tavole relative alla pericolosità idraulica nel bacino dell'Isonzo;
- n. 75 tavole relative alla pericolosità idraulica nel bacino del Tagliamento;
- n. 83 tavole relative alla pericolosità idraulica nel bacino del Piave;
- n. 136 tavole relative alla pericolosità idraulica nel bacino del Brenta-Bacchiglione;

Per le aree non comprese nel documento precedente, saranno prese in considerazione le analoghe perimetrazioni effettuate dai competenti uffici.

Pertanto, laddove esiste la perimetrazione relativa all'area fluviale (F), questa verrà considerata come base di partenza per la definizione della superficie pertinente al corso d'acqua estendendo la perimetrazione al piede esterno dell'argine, ove presente, anziché alla sua sommità.

In assenza di perimetrazione relativa all'area fluviale, saranno utilizzate fonti alternative quali la base topografica CTRN, modelli digitali del terreno ed ortofoto, al fine di identificare gli elementi generatori del vincolo, laddove per:

- "*ciglio di sponda*" si intende il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) posto a quota più elevata;
- "*alveo inciso o alveo attivo*" si intende la porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate di piena ordinaria. In conformità alla circolare n. 780 del 28 febbraio 1907 del Ministero dei lavori pubblici, il limite dell'alveo appartenente al demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del codice civile viene determinato in base al livello corrispondente alla portata di piena ordinaria;
- "*argine*" si intende l'opera idraulica in rilevato, a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento del livello idrico corrispondente alla portata di piena di progetto, a protezione del territorio circostante. Quando l'argine è realizzato con un muro verticale si parla di muro arginale;
- "*piena ordinaria*" si intende il livello o portata di piena con tempo di ritorno pari ad anni 30.

Agli argini vanno assimilate le "*opere di difesa di sponda*" (difese longitudinali), quali opere idrauliche a diversa tipologia costruttiva, con andamento parallelo alla sponda incisa dell'alveo o addossata alla stessa, con funzioni di protezione della sponda dall'azione erosiva esercitata della corrente.

A supporto di tale analisi è stato predisposto un abaco grafico-tipologico per l'individuazione della linea generatrice del buffer, al fine di garantire omogeneità di misurazione. Tale abaco verrà integrato durante lo sviluppo dell'analisi qualora sul territorio si incontreranno diverse tipologie di sponda o argine.

A completamento dell'attività di perimetrazione si prevede la redazione di note a cura dell'autore che ha eseguito l'attività di acquisizione, contenente le modalità operative adottate in fase di perimetrazione e delimitazione, che relazioni sullo stato della documentazione disponibile, sulle problematiche affrontate, sulla scelta dei criteri interpretativi utilizzati. Tali note saranno altresì riportate nella "scheda identificativa del bene paesaggistico", di cui alla fase 1(All.3 – Scheda identificativa).

A tale scopo è stato sviluppato un database associato alle perimetrazioni dei corsi d'acqua che prevede la compilazione di tutti i campi previsti dalla sopracitata scheda di identificazione al fine di strutturare il dato e realizzare, a lavoro ultimato, la raccolta delle schede ma anche di rendere possibile un'interrogazione puntuale dell'archivio dati.

2.3. Perimetrazione dell'area di vincolo paesaggistico

Una volta completata la fase di individuazione della *superficie* corrispondente all'alveo dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua oggetto di vincolo si dovranno delimitare le fasce di rispetto laterali, per ciascun lato, mediante un'operazione di buffering alla distanza costante di 150 m.

Suddette tavole riportano per i bacini indagati l'esatta individuazione di quelle che vengono definite dalle Norme di attuazione del Piano le "aree fluviali", le aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invasione che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento nonché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali.

Le aree vincolate avranno in corrispondenza dei punti terminali dei corpi idrici un andamento curvilineo generato dalla costruzione di un arco di cerchio avente centro nel punto di inizio/fine della linea di mezzeria del corpo idrico.

2.4. Rappresentazione dei dati

Le banche dati saranno prodotte in formato digitale vettoriale (.shp) nel nuovo sistema geodetico nazionale ETRS89-TM33no consistenti nei seguenti file:

1. Fiumi torrenti e acque_linee.shp (Individuazione cartografica dell'asta fluviale dei corsi d' acqua iscritti negli elenchi);
2. Fiumi torrenti e acque_ree.shp (Individuazione cartografica dell'alveo in modellamento attivo o dell'area compresa tra i piedi esterni degli argini limitatamente ai fiumi e corsi d'acqua principali);
3. Fiumi torrenti e acque_150m.shp (Individuazione della fascia di tutela paesaggistica di estensione pari a 150m su ambo i lati);
4. il perimetro dei centri urbanizzati derivanti dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, alla data del 06/09/1985, Zone A e B e per i comuni sprovvisti di tali strumenti, i centri edificati perimetrati.
5. Fiumi torrenti e acque_ree_interesse_paesaggistico.shp (Individuazione dell'area rilevante ai fini paesaggistici)
6. Fiumi torrenti e acque_ulteriori_contesti.shp
7. Fiumi torrenti e acque_art143_comma4.shp
8. Fiumi torrenti e acque_esclusi.shp

1. *Basi cartografiche, banche dati e cartografia storica*

- Carta Tecnica Regionale Numerica - seconda edizione scala 1:5000;
- Ortofoto Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia AGEA 2011
- Modello digitale del terreno (da elaborare)
- Tavole IGM storiche scala 1:25.000
- Reticolo idrografico, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dagli standard imposti dal decreto ministeriale del 19 agosto 2003 e dall'applicazione delle linee guida INSPIRE .shp Corsi d'acqua (Servizio idraulica)
- Aree fluviali approvate «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione»
- Assemblaggio informatico degli Strumenti Urbanistici Comunali del Friuli-Venezia Giulia
- Schema indicativo, allegato alla *Quarta circolare esplicativa della Direzione regionale della pianificazione territoriale contenente chiarimenti ed indirizzi applicativi della LR 52/1991 (nota prot. P.T./9760/4.102 dd. 5.10.1992)*
- Cartografia storica dell'Ufficio del Genio Civile di Pordenone (1940)
- Mappe catastali storiche dei Comuni della Provincia di Udine - Anno 1843